



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 05 – 19 FEBBRAIO 2026

Riunione del 19.02.2026

Avv. Claudio Cutrera – Presidente

Avv. Francesca Romana Pettinelli – Componente

Avv. Luisella Savoldi – Componente

**CSA 05.25.26 – Reclamo della S.S. CUS COLLEGNO VOLLEY SSDARL (CUS TORINO TO),
avverso il Comunicato Ufficiale n. 16 del Giudice Sportivo Nazionale del 18/02/26 - gara n 8102
B1/F girone A**

La Corte Federale di Appello Fipav

- Letto il reclamo della CUS Collegno Volley SSDARL con il quale il sodalizio contesta il provvedimento disciplinare di squalifica per n. 2 giornate inflitto all'allenatore, PERROTTA Sebastian, come da C.U. n. 16 del 18/02/2026, relativo alla gara del Campionato Nazionale di Serie B1 FA n°8102 disputata in data 14/02/2026 tra Volley Garlasco 2001 e CUS Torino;
- Rilevato che tale provvedimento è stato adottato tenuto conto della condotta irrispettosa tenuta dal PERROTTA dei confronti del primo arbitro in occasione della predetta gara ed è stata così motivata a referto: *“per aver assunto, alla fine dell'incontro, un atteggiamento reiteratamente protestatario e irrispettoso nei confronti del primo arbitro, aggravato dal successivo utilizzo di espressioni offensive all'indirizzo di entrambi gli arbitri”*;
- Considerato che nel reclamo presentato, la CUS Collegno Volley SSDARL ha argomentato e spiegato il contesto in cui si sono svolti i fatti posti a fondamento del provvedimento contestato. In particolare la medesima società ha evidenziato che in occasione del terzo set, sul punteggio di 24-17 in favore del Volley Garlasco 2001, l'atleta G. M. aveva riportato un infortunio e le compagne si erano preoccupate di prestare aiuto alla propria compagna, interrompendo spontaneamente il gioco. Ciononostante la coppia arbitrale aveva decretato la fine dell'incontro poiché in tale frangente il pallone cadeva nel campo del CUS Torino, con conseguente punto a chiusura del match in favore del Volley Garlasco 2001;
- Considerato che il CUS Collegno Volley SSDARL, in persona del Presidente pro-tempore, in occasione della riunione del 19.02.2026 si è riportato al proposto reclamo ed ha insistito, in



particolare, per la riduzione della sanzione irrogata;

Tenuto conto

Del contesto in cui si sono svolti i fatti e delle prove allegate al reclamo, considerato il comportamento processuale della società reclamante che, ad avviso di questa Corte possono comportare una riduzione della sanzione secondo equità

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica ad una giornata di squalifica per l'allenatore Perrotta Sebastian.

Si comunichi.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 19/02/2026